



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,**  
**DEL PERSONALE E DEI SERVIZI**

N. **0018460**

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, riguardante il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre Amministrazioni dello Stato;

**VISTO** l'articolo 14, comma 5, della Legge 28 luglio 1999, n. 266, che consente anche al personale della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, di transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze, secondo le modalità e procedure da definire con apposito decreto interministeriale;

**VISTO** il Decreto 18 aprile 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica, che definisce le modalità e le procedure di transito nelle aree funzionali del Ministero dell'economia e delle finanze del personale della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare, secondo quanto previsto dal citato art. 14, comma 5, della legge n. 266/99 e che prevede, all'art. 3, che il personale transitato è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 gennaio 2009 concernente l'individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2009, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio stesso anno - registro n. 2 - foglio n. 363, con il quale è stato approvato il ruolo unico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze;

**VISTO** il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria;

**VISTO** il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, concernente l'attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 22 gennaio 2009, nonché l'insieme dei C.C.N.L. della stagione contrattuale 1994/1997, 1998/2001 e 2002/2005 relativi al processo di privatizzazione del citato personale;

**VISTO** l'articolo 6 del suddetto C.C.N.L. 2006/2009 con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato in aree funzionali e corrispondenti fasce retributive;

**CONSIDERATO** che, alla data del presente provvedimento e comunque fino all'applicazione del successivo articolo 7 del citato C.C.N.L. 2006/2009, i profili professionali di inquadramento del personale dipendente coincidono nelle denominazioni con quelli previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 e 17 gennaio 1990, n. 44;

**VISTA** la Legge 26 febbraio 2010 n. 25, di conversione del Decreto Legge n. 30 dicembre 2009, n. 194, concernente la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative;

**VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, riguardante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

**VISTO** il Decreto 16 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente l'individuazione e attribuzioni degli Uffici territoriali di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi;

**VISTO** il Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73, concernente disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali e di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori ed, in particolare l'art. 2, comma 1 ter che ha stabilito la soppressione delle Direzioni Territoriali dell'economia e delle finanze;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 9 agosto stesso anno - registro n. 16 - foglio n. 281, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17 settembre 2011, concernente la rideterminazione, tra le altre, delle dotazione organiche del personale delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'economia e delle finanze;

**VISTA** la legge n. 111 del 15 luglio 2011, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

**VISTO** il Decreto-Legge n. 138 del 13 agosto 2011, coordinato con la Legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 252 del 28 ottobre 2011, regolamento recante modifiche al decreto Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 494, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**VISTA** la legge n. 183 del 12 novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 234/L del 14 novembre 2011, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

**VISTO** il Decreto-Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 276/L del 27 dicembre 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";

**VISTO** il Decreto n. 126 del 7 gennaio 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, che ha individuato le sedi dei Dipartimenti Provinciali presso le quali il personale della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, può essere assegnato;

**VISTO** il Decreto n. 103332 del 16 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, che ha individuato i nuovi criteri per il transito presso le sedi dei Dipartimenti Provinciali presso le quali il personale della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, può essere assegnato;

**CONSIDERATA** la necessità di accogliere le istanze di transito del sopraccitato personale della Guardia di Finanza, la cui idoneità alle funzioni sia stata preventivamente accertata dalla competente Commissione Medica Ospedaliera;

**CONSIDERATO** che il trasferimento del suddetto personale è subordinato all'esistenza di

condizioni che ne consentano una proficua utilizzazione, semprechè la natura dell'infermità degli interessati risulti compatibile con le specifiche mansioni da svolgere;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno individuare le sedi provinciali di questo Ministero ove il personale della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, che chiede di transitare nel ruolo unico di questo Ministero possa trovare una proficua utilizzazione in relazione alle professionalità già presenti nelle singole sedi e tenuto anche conto dei carichi di lavoro e delle carenze degli stessi Uffici;

**RAVVISATA** la necessità di emanare un nuovo provvedimento che consenta l'individuazione delle sedi di possibile assegnazione in ragione delle variazioni avvenute relativamente ai citati carichi di lavoro ed alle carenze delle Ragionerie Territoriali dello Stato e delle Commissioni Tributarie, al fine di garantire il più proficuo utilizzo di tale personale;

**ATTESO** che, ai sensi dell'art. 32 – primo comma – della legge 18 giugno 2009, n. 69, “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.

**VISTA** la circolare n. 75606 del 12 maggio 2011 concernente “Pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi”, con cui, in attuazione del citato articolo 32 – primo comma – della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si è previsto di adempiere agli obblighi di pubblicità legale attraverso la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze;

**SENTITO** il Direttore Generale del Dipartimento delle finanze;

## **DECRETA:**

### **Art. 1**

Per i motivi esplicitati nelle premesse del presente provvedimento, il personale della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, che chiede di transitare presso il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà scegliere di essere assegnato presso l'ultima sede nella quale il medesimo ha prestato effettivo servizio nella Guardia di Finanza per almeno due anni, ovvero per una delle sedi di cui al successivo articolo 2, nel numero massimo previsto per ogni anno solare. In ogni caso il personale che scelga di essere assegnato presso l'ultima sede nella quale il medesimo ha prestato effettivo servizio nella Guardia di Finanza per almeno due anni, non potrà essere superiore alle **2 unità** di personale per ogni singola sede e alle **3 unità** per la città di Roma.

**Art. 2**

Ove non sia possibile l'assegnazione di cui all'articolo 1, a causa del superamento del numero massimo delle unità per ciascuna sede o della mancanza dei requisiti, il personale inoltre, potrà optare per una delle sedi provinciali dislocate nel territorio delle sotto indicate regioni per un massimo di **2 unità** per ogni singola sede:

**RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO****COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI E PROVINCIALI****PIEMONTE**

1. Vercelli/Biella

**LOMBARDIA**

1. Bergamo
2. Cremona
3. Sondrio

**FRIULI VENEZIA GIULIA**

1. Gorizia

**LIGURIA**

1. La Spezia

**EMILIA ROMAGNA**

1. Ravenna

**TOSCANA**

2. Lucca/Massa Carrara

**SICILIA**

1. Siracusa

**PIEMONTE**

1. Commissione Tributaria Regionale di Torino

**LOMBARDIA**

1. Commissione Tributaria Regionale di Milano
2. Commissione Tributaria Provinciale di Milano

**VENETO**

1. Commissione Tributaria Regionale di Venezia

**LIGURIA**

1. Commissione Tributaria Regionale di Genova
2. Commissione Tributaria Provinciale di Genova

**EMILIA ROMAGNA**

1. Commissione Tributaria Regionale di Bologna
2. Commissione Tributaria Provinciale di Bologna

**TOSCANA**

1. Commissione Tributaria Regionale di Firenze
2. Commissione Tributaria Provinciale di Firenze

Alla Direzione della Giustizia Tributaria - Commissioni Tributarie regionali e provinciali non può essere assegnato più del 30% del suindicato personale.

Le istanze avanzate a decorrere dalla data del presente provvedimento saranno valutate, prioritariamente, in ordine alla data dell'istanza ed, in caso di uguale data, in ordine alla data di sottoscrizione del verbale della Commissione Medica Ospedaliera che accerti l'idoneità al transito nelle Aree funzionali del personale del Ministero dell'economia e delle finanze. A coloro

che hanno già avanzato istanza alla data di pubblicazione del presente provvedimento sarà applicato quanto previsto dal precedente decreto n. 103332 del 16 dicembre 2010.

### Art. 3

Le modalità di assegnazione delle sedi e le sedi stesse presso le quali il personale della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, potrà essere assegnato a prestare servizio verranno individuate con periodicità annuale.

Ciascun provvedimento rimarrà valido nelle more dell'emanazione del provvedimento successivo.

Roma, li 16 FEB. 2012

W IL CAPO DIPARTIMENTO  
Giuseppina Baffi  
*Giuseppina Baffi*